

Associazione privata di fedeli

“Fraternità San Francesco”

STATUTO

* * * * *

CAPITOLO I

COSTITUZIONE (NATURA) E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

La “FRATERNITÀ SAN FRANCESCO” è un’associazione privata di fedeli che, consapevoli della loro appartenenza a Cristo e alla Chiesa per la grazia del Battesimo ricevuto, si costituiscono liberamente e senza scopo di lucro per intraprendere insieme un cammino di formazione e di crescita a livello umano, morale e cristiano, vivendo in “letizia e semplicità di cuore” (Atti 2,46) sulla scia della luminosa esperienza e del modello di vita di s. Francesco d’Assisi “uomo cattolico e tutto apostolico” (Giuliano da Spira, *Vita di s. Francesco*, n. 28).

La “FRATERNITÀ SAN FRANCESCO” è nata su ispirazione ed iniziativa di padre Marzio Calletti, O.F.M. Capp. della Provincia Picena, che ne è il Fondatore.

La “FRATERNITÀ SAN FRANCESCO” è una COMUNITA’ DI SPIRITUALITÀ CRISTIANO-CATTOLICA che esprime il suo carisma principalmente attraverso la preghiera comunitaria da cui scaturiscono la testimonianza ed il servizio, nello spirito Francescano, tenendo ben presenti le parole del Padre S. Francesco “.... non spengano lo spirito della santa orazione e devozione al quale devono servire tutte le altre cose temporali.” (Reg. Bol, cap. 5).

Articolo 2

La “FRATERNITÀ SAN FRANCESCO” è sorta nel contesto spirituale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena (Marche). Ha la sua sede principale nel convento dei Cappuccini di Pesaro in Via Cardinal Massaia n. 1;

il Consiglio della Fraternità potrà istituire sedi secondarie informando l'Autorità Ecclesiastica competente.

Articolo 3

Nel rendersi docili all'azione dello Spirito Santo, i membri si impegnano a corrispondere alla chiamata evangelica nella conversione continua e nell'esercizio delle virtù teologali, al fine di raggiungere la perfezione dell'Amore di Cristo.

Articolo 4

La "FRATERNITÀ SAN FRANCESCO" ha come finalità specifiche:

- a. tendere alla santità personale, familiare e comunitaria;
- b. realizzare una vita di comunione nel Signore e nella sua carità come mezzo di santificazione, per l'edificazione comune, per sperimentare la presenza di Gesù in mezzo ai suoi (Gv 17,21);
- c. riscoprire i valori forti ed autentici della vita alla luce della fede per rendere presente la Chiesa di Cristo nei più svariati settori del mondo come segno e fonte di speranza e di amore (ChL 7);
- d. ridestare la vocazione cristiana comune e discernere il personale stato vocazionale (nel matrimonio, nel sacerdozio ministeriale e in altre varie forme di consacrazione per il Regno dei Cieli) per la gloria di Dio, per l'edificazione della Chiesa e per un'efficace testimonianza nel mondo;
- e. fare esperienza di vita comunitaria "nell'ascolto della Parola di Dio, nella frazione del pane e nella preghiera" (Atti 2,42) con la guida di un Assistente spirituale ecclesiastico;
- f. essere a servizio del Regno di Dio, nell'attesa vigilante del ritorno del Signore Gesù, col desiderio di portare Cristo ed il suo Vangelo in ogni realtà umana come "lievito della massa" (Mt 13,33).

Persegue le suddette finalità mediante incontri periodici di preghiera, di studio-confronto-dialogo, di programmazione di attività varie. Particolare rilievo assumono momenti specifici quali la Settimana estiva ed il ritiro d'Avvento.

Articolo 5

Nel solco della tradizione francescana, particolare attenzione e devozione è riservata all'Eucaristia (celebrata ed adorata), allo Spirito Santo, promotore di autentiche risposte alla volontà di Dio e a Maria, "Vergine fatta Chiesa" (FF.259) quale Madre e Maestra (invocata ed imitata).

La "FRATERNITÀ SAN FRANCESCO" ha come suoi particolari patroni San Francesco e Santa Chiara.

Articolo 6

La "FRATERNITÀ SAN FRANCESCO" è articolata in gruppi specifici: adolescenti, giovani, adulti e famiglie.

* * * * *

CAPITOLO II

ADESIONE E FORMAZIONE

Articolo 7

L'adesione alla "FRATERNITÀ SAN FRANCESCO" è personale. Per quanto riguarda il "gruppo famiglie" i richiedenti devono essere una coppia canonicamente regolare.

L'età minima e massima di appartenenza ai gruppi specifici, nonché le modalità e condizioni per il passaggio da un gruppo all'altro, di uscita o dimissioni dall'Associazione, verranno disciplinate negli appositi Regolamenti dei singoli gruppi.

Articolo 8

La proposta è rivolta a tutti coloro che hanno desiderio di incontrare Cristo non solo in una dimensione personale, ma in una comunità viva, esperienziale, nella Chiesa Cattolica e alla scuola di Francesco e Chiara d'Assisi, attraverso la spiritualità mariano/francescana e maturano la vocazione ad appartenere alla "FRATERNITÀ SAN FRANCESCO".

Articolo 9

L'invito è esteso, inoltre, anche a coloro che, già impegnati in attività parrocchiali e/o caritative e di volontariato, sentono la chiamata ad appartenere alla "FRATERNITÀ SAN FRANCESCO" ed a formarsi secondo uno stile di vita specifico che essa offre.

Articolo 10

I gruppi specifici, pur seguendo un itinerario formativo differenziato, formano l'unica comunità che è la "FRATERNITÀ SAN FRANCESCO".

Articolo 11

La "FRATERNITÀ SAN FRANCESCO" proponendosi come "famiglia spirituale" esorta i suoi membri ad avere il senso dell'appartenenza e a crescere nella consapevolezza di essere "un cuor solo ed un'anima sola" (Atti 4,32).

Articolo 12

Essendo un cammino, l'inserimento, la formazione e la conseguente coscienza di appartenere alla "FRATERNITÀ SAN FRANCESCO" come ad una **sol**a famiglia spirituale si realizzano progressivamente tenendo conto della crescita umano-spirituale di ognuno.

Articolo 13

La formazione, elemento fondamentale e permanente, viene assicurata mediante un'appropriata vita di preghiera comunitaria con una forte apertura alla missionarietà, una conoscenza ed esperienza biblico-francescana, la catechesi e le attività apostolico-caritative. Si considera importante il confronto personale con una guida spirituale.

Articolo 14

La formazione riferita alle specifiche finalità dell'Associazione avviene principalmente attraverso l'interesse personale e/o di coppia ed i programmi della "FRATERNITÀ SAN FRANCESCO". Inoltre si tengono in considerazione gli incontri proposti dai Frati Minori Cappuccini e le occasioni offerte dalle Diocesi.

* * * * *

CAPITOLO III

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Articolo 15

Sono organi della “FRATERNITÀ SAN FRANCESCO”:

- l'Assemblea Generale;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Assistente spirituale generale;
- il Consiglio della Fraternità;

Articolo 16

L'Assemblea è costituita da tutti i fedeli che hanno aderito al presente statuto all'atto dell'approvazione da parte della prima assemblea costituente nonché da tutti quei fratelli che chiederanno di essere ammessi mediante domanda di ammissione, nella forma stabilita dal Regolamento interno del gruppo specifico di riferimento, indirizzata al Consiglio della Fraternità e dopo un adeguato iter formativo definito dal medesimo Regolamento.

Il Fondatore partecipa all'assemblea senza che ciò rilevi ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi. I minori di età, che hanno diritto di partecipazione, non hanno però diritto di voce attiva e passiva.

Articolo 17

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno.

Articolo 18

L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio della Fraternità;

- b) elegge gli altri membri del Consiglio della Fraternità ad esclusione dell'Assistente spirituale generale, stabilendo, di volta in volta, il numero dei componenti;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e dei suoi gruppi specifici; delibera sulle principali questioni che riguardano la vita dell'Associazione, e ove tali questioni riguardino il cammino spirituale essa dovrà tener conto del parere vincolante dell'Assistente spirituale generale nonché delle indicazioni pastorali dell'Ordinario Diocesano di riferimento per l'azione dell'Associazione nei suoi gruppi specifici;
- d) approva e modifica i regolamenti interni dei suoi gruppi specifici predisposti dal Consiglio della Fraternità;
- e) apporta eventuali modifiche allo statuto dell'Associazione, che entrano in vigore la revisione del Ministro Provinciale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena;
- f) approva il rendiconto economico di ciascun esercizio
- g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, quindi la devoluzione del suo patrimonio in favore di opere similari, nominando i liquidatori e fissandone i poteri entro 90 (novanta) giorni dalla delibera di scioglimento, secondo le indicazioni impartite dal Ministro Provinciale della Provincia Picena. È però facoltà del medesimo Ministro Provinciale disporre lo scioglimento dell'Associazione qualora essa non sia più in grado di realizzare i propri fini. Nel caso in cui entro il termine fissato l'assemblea non abbia provveduto a nominare i liquidatori vi provvederà autonomamente il Ministro Provinciale Provincia Picena.

Articolo 19

L'Assemblea viene convocata ordinariamente dal Presidente a norma dell'articolo 17 del presente Statuto. Può essere convocata in forma straordinaria qualora la maggioranza dei componenti del Consiglio della Fraternità, oppure almeno un terzo dei membri maggiorenni dell'Associazione, ne facciano richiesta formale o comunque approvino formalmente tale richiesta.

Articolo 20

Gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea vengono proposti dal Consiglio Direttivo; sono obbligati quelli presentati dai richiedenti la convocazione straordinaria dell'Assemblea o che vengano sottoscritti da 1/3 (unterzo) dei partecipanti maggiorenni.

Le deliberazioni, per essere valide, richiedono la presenza in Assemblea della maggioranza dei fratelli maggiorenni aderenti e devono ottenere la maggioranza dei voti dei presenti votanti. Per le modifiche dello Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione, per la devoluzione del patrimonio e per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria la presenza di almeno 3/4 (trequarti) dei fratelli maggiorenni aderenti e il voto favorevole dei 2/3 (dueterzi) dei presenti votanti.

Articolo 21

Il Consiglio della Fraternità viene eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici fratelli nominati a norma del precedente art. 18, lettera b).

Oltre al numero dei componenti eletti, nel Consiglio sono compresi il Presidente, il Vice presidente e l'Assistente spirituale generale.

L'Assistente spirituale generale ha facoltà di esercitare il diritto di voto su tutte le materie ad esclusione di quelle aventi natura economica.

Il Fondatore è convocato dal Consiglio della Fraternità ed ha facoltà di prendere parte alle riunioni dello stesso senza diritto di voto, qualora non fosse anche Assistente spirituale generale.

Al Fondatore compete, finché in vita, lo sviluppo e l'interpretazione autorevole del carisma della Fraternità San Francesco. Alla morte del Fondatore, la fedeltà al carisma della Fraternità San Francesco sarà garantita dal Ministro Provinciale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena.

La durata in carica del Consiglio della Fraternità è di tre anni ed è svolta in forma gratuita. Il Presidente può essere riconfermato per un solo triennio consecutivo mentre tra i Consiglieri solo la metà può essere riconfermata.

L'Assistente spirituale generale potrà essere riconfermato per più volte dal Ministro Provinciale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena.

Articolo 22

Il Consiglio della Fraternità governa l'Associazione collegialmente secondo i poteri conferitigli dal presente Statuto e dai singoli Regolamenti. In particolare:

- ammette i nuovi fratelli e ne dà comunicazione alla prima Assemblea utile;
- sentita l'Assemblea, propone al Ministro Provinciale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena una terna di nomi, indicando una graduatoria di preferenza, per l'ufficio di Assistente spirituale;
- redige il rendiconto economico entro 4 (quattro) mesi dal termine di ciascun anno solare e stabilisce le linee direttive sull'utilizzo del patrimonio disponibile;
- propone all'Assemblea l'istituzione e lo scioglimento di nuovi gruppi, coordinandone il funzionamento e delegandovi i responsabili;
- elegge al suo interno il Segretario e l'Economo.

Articolo 23

Il Consiglio della Fraternità si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta formale della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso, salvo il potere di veto dell'Assistente spirituale generale, sentito il Fondatore, sulle questioni attinenti o comunque afferenti il cammino spirituale dell'Associazione e dei suoi membri. Nelle votazioni il Presidente ha la facoltà di dirimere una eventuale parità con un altro suo voto.

La maggioranza dei membri del Consiglio della Fraternità, ad esclusione dell'Assistente spirituale generale, potrà deferire al giudizio vincolante del Ministro Provinciale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena quelle deliberazioni dell'Assemblea per le quali si ritenga opportuno

verificare l'eventuale contrasto con il carisma e le finalità dell'Associazione contenute nel presente Statuto.

Articolo 24

Il Presidente, eletto dall'Assemblea secondo il precedente articolo 18, lettera a), ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio; al Presidente compete l'organizzazione economica dell'Associazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio della Fraternità; è coadiuvato dall'Economo, di cui al successivo articolo 27, al quale compete l'ordinaria amministrazione; il Presidente riferisce ad ogni riunione del Consiglio della Fraternità circa l'attività compiuta.

Articolo 25

L'Assistente Spirituale Generale viene nominato dal Ministro Provinciale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena scegliendolo tra la terna di nomi proposti in graduatoria dal Consiglio della Fraternità.

Qualora, il Ministro Provinciale ritenesse di nominare l'Assistente Spirituale Generale al di fuori della predetta terna, la nomina dovrà comunque essere concordata con il Consiglio della Fraternità dandone opportuna motivazione.

L'Assistente spirituale generale è membro di diritto del Consiglio della Fraternità. Egli ha la responsabilità del cammino spirituale dell'Associazione, nel rispetto delle finalità del presente Statuto, in sintonia con l'autorità garante il carisma dell'Associazione (cf articolo 21).

L'Assistente Spirituale Generale, sentito il Consiglio della Fraternità, propone per conferma al Ministro Provinciale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena la nomina degli Assistenti spirituali chiamati a coadiuvarlo nelle sue funzioni anche con riferimento ai diversi gruppi, salvo il nulla osta dei legittimi Superiori qualora l'Assistente Spirituale non sia scelto tra componenti dell'Ordine Frati Minori Cappucci della Provincia Picena.

Articolo 26

Gli Assistenti Spirituali Coadiutori, oltre al compito proprio del loro ministero sacerdotale o del loro stato religioso, in sintonia con l'Assistente Spirituale

Generale, cercheranno di ravvivare costantemente lo spirito dell'Associazione all'interno dei singoli gruppi, conformemente al suo carisma, al suo iter formativo e alle sue finalità, secondo le indicazioni dello Statuto e del Regolamento interno operando d'intesa con il Consiglio della Fraternità.

Articolo 27

La "FRATERNITÀ SAN FRANCESCO" ha un proprio patrimonio che è costituito dalle elargizioni liberali dei singoli fratelli e simpatizzanti. Il patrimonio viene amministrato dall'Economo secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio della Fraternità e destinato alla copertura delle eventuali spese e a varie forme di solidarietà. È esclusa ogni finalità di lucro, così che l'eventuale attivo non costituisca mai profitto ma sia avanzo di gestione da destinarsi al migliore conseguimento delle finalità costituzionali dell'Associazione.

Il presente statuto viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea dei fedeli del 26 aprile 2009

Il Presidente

Il Segretario
